



**COMUNE DI RUEGLIO**  
**CITTÀ METROPOLITANA TORINO**

**ORDINANZA**

**N. 8 DEL 27/06/2024**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DELLA VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO. DISCIPLINA DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA**

**PREMESSO CHE**

nei giorni sabato 5 e domenica 6 luglio 2024 si terrà l'evento "PIZZATA 2024"

Che ciò comporta afflusso di persone in luogo non delimitato ma comunque all'interno del centro storico di Rueglio.

**RILEVATO CHE**

- è necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi correlati all'evento sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico
- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia adeguandolo alla specificità dell'evento in parola ed alle previsioni del piano di sicurezza

CONSIDERATO che la promozione sul territorio di eventi ricreativi ed in genere di momenti di svago rivolti a tutta la cittadinanza, rappresenta una forma di aggregazione e coesione della comunità locale, che va tutelata e sostenuta;

DATO ATTO che in occasione di eventi e manifestazioni con afflusso di pubblico, l'abbandono al suolo di contenitori di vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, può costituire un fattore di rischio per l'incolumità delle persone, l'ordine e la sicurezza pubblica, in caso di rapida evacuazione delle aree interessate;

ATTESO che il diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di contenitori di vetro e di lattine all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali va a pregiudicare anche la pulizia e l'igiene del suolo e dell'abitato;

RILEVATO che la manifestazione “PIZZATA 2024” attira come consuetudine un buon numero di persone rapportato al luogo in cui si svolge, e per consentirne lo svolgimento è necessario predisporre tutte le misure atte a garantire l'incolumità dei partecipanti, così come della sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché produrre effetti sulla circolazione delle persone nel territorio comunale;

RITENUTO CHE sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contribuire al contrasto dei possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande alcoliche ed alla presenza di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

- divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio;
- divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi
- divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- divieto di porto e di detenzione di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa e nelle vicinanze;

RITENUTE sufficienti le sopra esposte ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di alimenti e bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, così come le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, quali presupposti per l'emanazione di un provvedimento limitativo del consumo di bevande alcoliche in occasione dell'evento in parola;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

VISTA la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e

determinano lo scadimento della qualità urbana;

- l'incuria, il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI

- l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- la circolare n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni;
- l'articolo 17 comma 2 del TULLPS.

## **ORDINA**

Nelle giornate di

**sabato 5 luglio e domenica 6 luglio 2024**

**dalle ore 19:30 alle ore 02.00 del rispettivo giorno successivo**

## **È FATTO DIVIETO**

- a. di somministrazione, vendita per asporto e cessione a qualsiasi titolo da parte di chiunque, di bevande e alimenti in contenitori di vetro e nelle lattine, anche ove erogate da distributori automatici, nelle aree interessate dalla manifestazione e nel limite di 100 metri dalla medesima;
- b. di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi. Ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione in concomitanza alla ristorazione, purché la stessa avvenga con consumazione al tavolo.
- c. di consumo in luogo pubblico, detenzione di contenitori di vetro e di lattine ed il loro abbandono fuori dai locali, siti nelle aree interessate dalla manifestazione e fuori dagli appositi contenitori;
- d. ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) del Comune di Rueglio, posti ad una distanza superiore i 100 metri dalla manifestazione, di vendita, per asporto, di bevande e alimenti in contenitori di vetro o nelle lattine.

## **AVVERTE**

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'articolo 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori esercenti le attività commerciali, destinatari del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 17 comma 2 del TULPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della Legge n.689/81.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

## **INFORMA**

- che il responsabile del procedimento è il Sindaco Gabriella Maria LAFFAILLE.

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

## **DISPONE**

Agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso dei locali, in posizione ben visibile, un avviso di adeguate dimensioni recante l'informativa agli utenti dei divieti disposti dal presente provvedimento;

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Sig. Prefetto di Torino,
- al Comandante Stazione Carabinieri di Valchiusa,
- alle Associazioni interessate, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo pretorio del Comune di Rueglio.
- Al Sig. Questore di Torino

La presente ordinanza viene consegnata a tutti i titolari di pubblici esercizi del Comune di Rueglio e ai titolari delle licenze di somministrazione anche temporanea siti nell'area interessata dalla manifestazione Pizzata 2024.

Il personale della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine sono incaricate del controllo e dell'esatta osservanza della presente.

Rueglio li, 01/06/2024

Il SINDACO

Gabriella Maria LAFFAILLE